

Delib.G.R. 15 marzo 2005, n. 293 ⁽¹⁾.

Interventi regionali per il diritto allo studio. Legge regionale 8 maggio 1985, n. 27. Piano annuale 2005.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 giugno 2005, n. 11.

La Giunta regionale

Premesso che la *legge regionale 8 maggio 1985, n. 27* prevede, per la realizzazione degli interventi per il diritto allo studio, la definizione di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione Consiliare.

Considerato che per quanto concerne gli indirizzi generali per la definizione del piano annuale può farsi riferimento alla Delib.C.R. n. 160/1996 che ha approvato gli atti di indirizzo per la programmazione regionale.

Tenuto presente che i Comuni, stanno provvedendo ad erogare il servizio di mensa gennaio/giugno 2005 in favore delle scuole statali e paritarie e il servizio di convittualizzazione e semiconvittualizzazione per gli studenti degli Istituti Professionale e Tecnici Agrari, per cui sollecitano l'assegnazione dei contributi regionali per far fronte alle spese già sostenute.

Vista la *legge regionale 8 maggio 1985, n. 27*.

Visto l'*art. 22 della L.R. n. 27/1985*.

Su conforme proposta dell'Assessore alla P.I. On.le Saverio Zavettieri, relatore, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente Generale preposto alla struttura, a voti unanimi;

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole di:

1. approvare il piano regionale per l'attuazione del diritto allo studio per l'anno 2005 riportato in allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. inviare il presente provvedimento al Consiglio regionale per acquisire il prescritto parere della competente Commissione - *art. 22, L.R. n. 27/1985*;

3. autorizzare, nelle more della definizione delle procedure di approvazione del presente piano, l'attribuzione ai Comuni dei fondi regionali relativi al servizio di mensa per le scuole materne statali e paritarie e per le scuole a tempo prolungato, al servizio di convittualizzazione e semiconvittualizzazione per gli Istituti Prof.li e Tecnici Agrari per il periodo gennaio/giugno 2005;

4. far fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontanti a € 15.200.000,00 impegnando la somma corrispondente sul Capitolo 3313101 UPB 4.2.02.01 Bilancio 2005;

5. autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione con l'allegato piano sul Bollettino Ufficiale della Calabria.

Piano per il diritto allo studio anno 2005

Indirizzi per la programmazione regionale degli interventi per l'attuazione del Diritto allo studio ai sensi della *legge regionale 8 maggio 1985, n. 27*

La programmazione regionale per il diritto allo studio, di cui alla *legge regionale 8 maggio 1985, n. 27*, deve necessariamente tenere conto del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo, a seguito dell'approvazione della *legge n. 53/2003*, per realizzare all'interno del servizio scolastico un intervento coerente con i principi fondamentali che hanno ispirato la Riforma.

La stessa programmazione degli interventi da parte della Regione deve fare riferimento e trovare coordinamento con le azioni previste dal POR Calabria con le misure 3.6 e 3.15 e del PON del MIUR per realizzare un organico sistema di interventi ed evitare duplicazioni degli stessi.

Parte I

La *legge regionale 8 maggio 1985, n. 27* prevede interventi diretti a facilitare l'accesso e la frequenza degli alunni alle attività scolastiche e formative.

Spetta ai Comuni la realizzazione dei seguenti servizi:

- 1) Servizio di mensa.
- 2) Servizio di trasporto.
- 3) Servizi abitativi.
- 4) Servizi per gli alunni diversamente abili.

5) Fornitura di libri e potenziamento biblioteche scolastiche.

6) Assegni di studio.

1.1 Servizio di mensa (art. 17)

Il servizio di mensa è rivolto in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale e paritaria, la scuola primaria e scuola secondaria di I grado a tempo prolungato.

La Regione destina circa il 50% delle risorse finanziarie per il diritto allo studio ed il contributo regionale è determinato sulla base del parametro di € 0,52 ad alunno per un massimo di duecento giorni all'anno. Detto contributo viene assegnato, di norma prima dell'inizio dell'anno scolastico sulla base dell'ultima verifica della spesa effettivamente sostenuta dal Comune con eventuale recupero o integrazione da effettuare nel successivo esercizio finanziario.

È da sottolineare che la spesa per il servizio mensa, effettuata dai genitori, rientra tra quelle ammissibili per la determinazione del contributo concesso alle famiglie per sostenere le spese per la frequenza dei figli a scuola, ai sensi della *legge n. 62/2000*.

1.2 Servizio trasporto (art. 16)

La Regione assegna contributi ai Comuni per la realizzazione del servizio trasporto in favore degli alunni che frequentano le scuole materne statali e dell'obbligo. Il contributo copre il 90% del costo effettivo dello scuolabus.

Per l'individuazione dei Comuni beneficiari si terrà conto dei seguenti criteri:

1. numero degli alunni da trasportare;
2. percorrenza chilometrica giornaliera;
3. consistenza e vetustà del parco mezzi posseduto dal Comune;
4. del numero alunni disabili da trasportare; in questo caso la disabilità deve essere certificata.

Nel piano di riparto viene riconosciuta priorità per l'assegnazione di contributi in presenza di esigenze di trasporto di alunni disabili. Di norma, sono esclusi i Comuni che hanno ricevuto contributi per tale intervento negli ultimi tre anni; tuttavia in presenza di gravi e documentate situazioni (furto, incendi, incidenti ecc.) il contributo può essere assentito.

1.3 Servizi abitativi (art. 7)

In attuazione del disposto *art. 7 della L.R. n. 27/1985* sono assegnati contributi ai Comuni per garantire posti gratuiti nei convitti o semiconvitti degli Istituti Tecnici Agrari e Istituti Professionali

di Stato sulla base dei parametri consolidati che risultano essere, per l'intero anno scolastico, di circa € 900 per il convitto e di € 200 per il semiconvitto.

1.4 Servizi per sostenere la frequenza degli alunni disabili (art. 8)

La Regione assegna contributi ai Comuni per il potenziamento e/o la costituzione di laboratori attrezzati con materiale didattico o specialistico per favorire l'apprendimento e migliorare le capacità relazionali degli alunni disabili.

Per l'acquisto di strumenti specialistici non sanitari connessi alle varie tipologie degli alunni portatori di handicap, i fondi regionali vengono accreditati direttamente alle istituzioni scolastiche. Tutti gli interventi riguardanti gli alunni disabili devono essere effettuati sulla base di documentazione comprovante la tipologia della disabilità.

1.5 Servizi per la fornitura e per la costituzione delle biblioteche scolastiche (art. 18)

Anche per il 2005 il Ministero dell'Istruzione ha previsto un apposito stanziamento di fondi nel bilancio statale per la fornitura dei libri di testo, peraltro già dal 2000 i contributi regionali sono stati rivolti al potenziamento delle biblioteche di classe e di istituto che possano consentire agli alunni maggiori approfondimenti nello studio. Il drastico taglio delle risorse finanziarie destinate al diritto allo studio pari a € 2.800.000,00 per l'anno in corso non consentirà, se non dopo l'assestamento di bilancio, l'assegnazione dei contributi finalizzati al potenziamento delle biblioteche di classe.

La Regione annualmente - entro il 15 luglio - deve effettuare il piano di riparto per la fornitura dei libri di testo da trasmettere al Ministero degli Interni.

I criteri di riparto per Comune sono:

1. i fondi devono essere accreditati dal Ministero degli Interni direttamente ai Comuni. La determinazione dell'entità del fondo spettante ad ogni Comune viene effettuata sulla base del parametro del 35,2% rispetto agli alunni iscritti alle istituzioni scolastiche presenti in ogni Comune, prescindendo dalla residenza.

2. Gli alunni aventi diritto al beneficio, vengono individuati sulla base di certificazioni del reddito familiare attraverso l'ISEE, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni sulla base dello stesso parametro degli anni precedenti che risulta essere pari a 10.632,94, qualunque sia la composizione del loro nucleo familiare.

Per gli alunni calabresi residenti in Calabria e frequentanti istituzioni scolastiche di altre regioni, perché non presenti nel territorio comunale o in comuni vicini, che, per l'accesso al beneficio, richiedono il requisito della residenza e non quello della frequenza della scuola, la Regione prevede l'assegnazione diretta al Comune di residenza degli studenti, utilizzando i fondi del presente piano.

1.6 Assegni di studio

Tali interventi, di norma, sono destinati al rimborso totale o parziale delle spese di viaggio per favorire la frequenza alla scuola secondaria.

Tale tipologia di intervento trova idonea copertura nel finanziamento assegnato per l'attuazione della *legge n. 62/2000* previsto anche per l'anno 2005.

Parte II

Interventi regionali per sostenere la qualificazione dell'offerta formativa

Le linee d'azione che si intendono sviluppare con la programmazione regionale per il diritto allo studio sono:

1. favorire e sostenere l'autonomia scolastica al fine di potenziare l'offerta formativa e la qualità della scuola (*D.P.R. n. 275/1999*);

2. promuovere interventi educativi finalizzati al successo scolastico e al miglioramento della qualità del sistema d'istruzione, adeguati ai diversi contesti culturali e sociali, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche dei soggetti coinvolti;

3. sostenere la cultura dell'orientamento come strumento efficace per prevenire fenomeni di dispersione scolastica e di disagio giovanile, che spesso si accompagnano a situazioni di emarginazione ed esclusione sociale;

4. sostenere e favorire lo sviluppo delle capacità e competenze, attraverso conoscenze e abilità generali e specifiche coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro;

5. accrescere nelle nuove generazioni il senso dell'identità europea ed i valori della civiltà europea, salvaguardando nel contempo la propria originaria e più specifica identità personale e relazionale, valorizzandone il contesto culturale e sociale del territorio di provenienza;

6. sostenere tutte le esperienze significative che promuovono situazioni in grado di stimolare il coinvolgimento di tutti gli studenti e di garantire a tutti gli allievi e le allieve condizioni ottimali per l'apprendimento.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- promuovere il successo formativo e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica che si manifesta non soltanto in evasione dell'obbligo, abbandoni, ripetenze, proscioglimento dall'obbligo senza conseguimento del titolo, ritardi rispetto all'età, qualità scadente degli esiti, ma anche in aspetti meno appariscenti come disagio, disinteresse, basso rendimento, sfiducia nella scuola, disadattamento scolastico, mancata realizzazione delle potenzialità e mancati progressi individuali;

- promuovere iniziative per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa soprattutto nel settore scientifico e tecnologico;

- garantire interazione e sinergia con la programmazione, le risorse e gli interventi del PON e POR;

- favorire progetti didattici da parte di scuole collegate in reti anche europee con l'ausilio di nuove tecnologie;

- sviluppare le competenze linguistiche anche con scambi culturali e con soggiorno di studio per docenti ed alunni in ambito comunitario ed internazionale;

- promuovere e sostenere la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro;

- promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali, nonché quella della cultura e della lingua delle minoranze etniche tutelate dalla *legge n. 482/1999* e dalla *legge regionale n. 15/2003*.

Ai sensi dell'*art. 4 della legge regionale n. 27/1985*, la Regione assegna contributi per sostenere la realizzazione di progetti, presentati dalle istituzioni scolastiche, di sperimentazione didattico-metodologica e di innovazione educativa finalizzati al successo scolastico e al miglioramento dell'offerta formativa.

La Regione sostiene modelli progettuali che favoriscono lo sviluppo di competenze e promuovono situazioni che facilitano l'apprendimento specialmente delle fasce di studenti a rischio di insuccesso formativo, sviluppando, l'autostima e la capacità di essere autonomi e di saper gestire se stessi nell'ambito di contesti differenziati, e, che sulla base dei principi precedentemente esposti prevedono:

a) costituzione e potenziamento di laboratori scientifici, ambientali, linguistici e tecnologici;

b) alternanza scuola-lavoro, con la realizzazione di stages che permette ai giovani di acquisire attitudini, conoscenze e abilità per l'inserimento e lo sviluppo delle loro professionalità;

c) valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del territorio;

d) laboratori di attività creative (musicali, teatrale, cineteche, lettura, ecc.);

e) attività sportive extrascolastiche;

f) attività di orientamento - sportello informativo che fornisca informazioni sulle opportunità formative e lavorative offerte dal territorio;

g) progetti di educazione alla convivenza civile e democratica e di promozione alle pari opportunità;

h) educazione alla salute con particolare riferimento al ruolo dell'alimentazione nel preservare lo stato di salute e prevenire le nuove malattie del benessere come il diabete e l'obesità infantile;

i) inserimento sociale ed educativo degli immigrati.

La valutazione dei progetti viene fatta da un gruppo di lavoro interno alla struttura del Dipartimento tenendo conto dei criteri sovraesposti e delle tematiche precedentemente indicate.

L'ammissibilità dei progetti presentati dalle scuole avviene tenendo conto dei seguenti contenuti

1. numero delle classi, degli alunni e dei docenti coinvolti;
2. inserimento del progetto nel POF approvato dalla scuola;
3. elementi caratterizzanti l'innovazione metodologia-didattica;
4. piano finanziario con distinzione di spesa per acquisto di strumenti didattici e per le risorse umane interne ed esterne impegnate nel progetto.

Saranno privilegiati i progetti presentati da scuole operanti in aree caratterizzate da indici di disagio economico e sociale e finalizzati al recupero di fenomeni di abbandono e dispersione scolastica. Per le modalità di gestione e l'ammissibilità delle spese dei progetti ritenuti qualitativamente validi viene fatto riferimento a quanto determinato nel POR Istruzione.

Parte III

Per le attività svolte direttamente dalla Regione l'*art. 9 della legge regionale n. 27/1985*, alle lettere a), b), c), d), f), h), i) prevede una serie di interventi diretti alla qualificazione del sistema scolastico e formativo.

La Regione, avvalendosi della collaborazione di altri soggetti istituzionali, sociali e culturali sia pubblici che privati (Università, IRRE, Associazioni, Comuni, Fondazioni, ecc.) operanti nel territorio promuove interventi per lo sviluppo della qualità dell'offerta formativa in termini di ampliamento di saperi ed iniziative per creare sinergia tra il mondo della scuola, della formazione e del lavoro.

Le istituzioni e le associazioni di natura giuridica privata e gli enti locali dovranno curare l'attuazione dei progetti con il coordinamento di un Comitato Tecnico Scientifico, non solo a garanzia dell'efficacia dell'intervento, ma anche per garantire adeguati metodi di valutazione necessari per consentire la ripetibilità come buona prassi.

I progetti devono essere redatti secondo i formulari e le modalità delle linee-guida per l'attuazione delle Misure 3.6 e 3.15 del POR Istruzione e per le spese ammissibili.

Tutte le attività progettuali devono essere inserite nel piano dell'offerta formativa della scuola.

- Interventi regionali sono rivolti per favorire la crescita sociale e culturale e per un miglior reinserimento di soggetti a rischio di emarginazione e di esclusione sociale. Possono essere fatte intese con Enti ed istituzioni pubbliche e penitenziarie per adulti in stato di detenzione, per i minori ospiti in case di rieducazione o appartenenza a comunità e gruppi svantaggiati (nomadi, immigrati, extracomunitari);

Interventi sono destinati per sostenere la costituzione e il funzionamento dell'ufficio regionale previsto dall'art. 3 della L.R. n. 27/1935.

Altresì, sono previsti interventi per implementare il centro di documentazione nella materia di competenza regionale afferente all'istruzione e alla formazione istituito presso il settore 35;

La Regione assegna contributi ai Comuni, in cui operano associazioni musicali di genere bandistico, per promuovere l'educazione musicale. Le attività dovranno essere realizzate con la collaborazione della scuola di I grado presente nel territorio e la funzione del docente deve essere svolta, come corso di orientamento musicale da un esperto in possesso di requisiti per l'inserimento nella graduatoria provinciale degli insegnanti di discipline musicali.

La spesa per il servizio di assicurazione contro gli infortuni effettuata dai genitori rientra tra quelle ammissibili per la determinazione del contributo concesso alle famiglie per sostenere le spese per la frequenza dei figli a scuola, ai sensi della *legge n. 62/2000*.

Parte IV

Piano finanziario degli interventi regionali per il diritto allo studio - Legge regionale 8 maggio 1985, n. 27.

ANNO FINANZIARIO 2005

Servizio di mensa	48.50%	€	7.372.000,00
Servizio di trasporto	16%	€	2.432.000,00
Servizio per gli studenti disabili	3.50%	€	532.000,00
Servizio abitativi	4%	€	608.000,00
Qualificazione e potenziamento offerta formativa	15%	€	2.280.000,00
Interventi diretti della Regione	13%	€	1.976.000,00

Sono ammesse eventuali variazioni, dovute ad economie risultanti dai riparti effettuati in relazione alle varie partizioni, per far fronte ad altri settori dell'intervento regionale dove si evidenziano maggiori esigenze.